

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5935 del 20/12/2019
Oggetto	Società: PACINI Srl sede legale e operativa via Caduti di Amola n° 6/10A in Comune di Bologna - C.F e P.I. 03991900378; - Rinnovo e contestuale variazione dell'atto di iscrizione del centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi sito in via via Caduti di Amola n° 6/10A in Comune di Bologna. Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R13 - Classe 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6095 del 18/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**Società:** PACINI Srl sede legale e operativa via Caduti di Amola n° 6/10A in Comune di Bologna - C.F e P.I. 03991900378;

**OGGETTO:** Rinnovo e contestuale variazione dell'atto di iscrizione<sup>1</sup> del centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi sito in via via Caduti di Amola n° 6/10A in Comune di Bologna.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R13 - Classe 6.**

**Decisione:**

1. Rinnova l'iscrizione con numero **PG 159133/2019 del 16/10/2019**<sup>2</sup>, del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, relativa alla società Pacini Srl per l'impianto in via Caduti di Amola n° 6/10A in Comune di Bologna. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, ovvero fino al 14/01/2025.

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre a tale scadenza, dovrà presentata, **almeno 90 giorni prima** comunicazione di rinnovo, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

---

1 P.G. N° 123094/2014;

2 ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, artt. 214 e 216

			t/a	Mc (*)
<b>ALLEGATO</b>	<b>1.1</b>	<b>DM 5 FEBBRAIO 1998 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>		
<b>OPERAZIONE RECUPERO</b>	<b>R13</b>	<b>MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 ( escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti )</b>	<b>2900</b>	<b>50</b>
TIPOLOGIA	<b>3.1</b>	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117,170405, 190102, 190118, 191202, 200140		
TIPOLOGIA	<b>3.2</b>	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140		
TIPOLOGIA	<b>5.7</b>	Parti spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 160216 -170402 - 170411].		
TIPOLOGIA	<b>5.8</b>	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER:160118 – 160122 – 160216 – 170401-170411		
TIPOLOGIA	<b>5.19</b>	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC [160216] [160214] [200136].		

### 3. Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 2900 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998:

- per la tipologia 5.7 : massimo 750 tonn/anno;
- per la tipologia 5.8: massimo 1000 tonn/anno;
- per la tipologia 5.19 : massimo 1500 tonn/anno;

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

#### **4. Prescrizioni generali**

- a) In base a quanto disciplinato dal D.P.R. 151/2011 relativamente allo stoccaggio istantaneo complessivo delle tipologie classificate come potenzialmente infiammabili (tipologie 5.8 **non potrà superare i 5000 kg**. Per quantità maggiori la ditta dovrà presentare SCIA presso il SUAP o direttamente presso il comando dei Vigili del Fuoco e darne comunicazione a questa Agenzia.
- b) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- d) Per quanto non espressamente indicato la gestione dei rifiuti dovrà avvenire, nel rispetto di quanto disposto nella Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.
- e) Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

#### **5. Avverte che:**

- a) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è quella acquisita agli atti al PG 159133/2019 del 16/10/2019 per la planimetria il riferimento è costituito dall'elaborato "tavola generale" datata ottobre 2019, riguardo la scheda tecnica è quella acquisita agli atti con PG
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di

amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal Dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni gestionale dell'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) **Entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>3</sup>; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €** che vanno versati a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
  - denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>4</sup>;
- 6.** Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna)  
-www.arpae.it;
- 7.** Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

<sup>3</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998;

Pacini Srl - svolge l'attività di recupero rifiuti nella sede operativa via Caduti di Amola n° 6/10A in Comune di Bologna, in virtù dell'atto di iscrizione n° 03526/2015.

In data 15/10/2019 ha presentato il rinnovo e contestuale variazione dell'iscrizione al registro dei recuperatori della Provincia di Bologna al SUAP del Comune di Bologna Prot. 456389/2019 del 15/10/2019. Il SUAP con successiva nota del 16/10/2019 Prot. 458773/2019 ha trasmesso a questa Agenzia ARPAE la comunicazione acquisita agli atti con PG 159133/2019 del 16/10/2019.

La variazione richiesta prevede un incremento annuale delle quantità trattate da 707 t/a a 2900 t/a, lo stoccaggio istantaneo prevede un incremento di 20 mc, pertanto lo stoccaggio istantaneo passa da 30 mc a 50 mc, pari a circa 100 t/die

Il Comune di Bologna ha espresso parere favorevole per gli aspetti edilizi-urbanistici per l'attività in essere come da protocollo 2019/504462 del 13/11/2019 acquisito in atti PG 189642/2019 del 10/12/2019.

In data 17/12/2019 in atti PG 193023/2019 il tecnico incaricato dal proponente ha trasmesso scheda tecnica aggiornata.

Riguardo le verifiche antimafia ARPAE ha richiesto<sup>5</sup> in data 22/10/2019 il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

La Prefettura ha comunicato con nota del 27/11/2019 che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.

## **Descrizione dell'attività**

Il sito produttivo costituito da un fabbricato a forma trapezoidale realizzato in muratura situato in via Caduti di Amola n° 6/10A in Comune di Bologna, l'edificio è in affitto come da contratto allegato alla comunicazione di rinnovo.

L'attività consiste nello stoccaggio di rifiuti in fusti o cassoni (R13) con l'eventuale selezione e cernita sugli stessi così come previsto dal D.M. 05/02/1998. All'interno del capannone sono presenti i servizi igienici e l'ufficio.

Il pavimento del fabbricato è realizzato da un massetto in cemento; nel quale sono stati ricavati due pozzetti ciechi a tenuta con sovrastante griglia metallica per la raccolta di eventuali sversamenti di emulsione. L'accesso al capannone avviene da un portone metallico scorrevole largo m. 3,50 a cui si accede da Via Caduti di Amola.

L'impianto non dispone di aree esterne a servizio dell'attività.

## **Valutazioni tecniche**

---

<sup>5</sup> Richiesta avanzata da parte di ARPAE registrata dal Protocollo della Prefettura con PR\_BOUTG\_Ingresso\_PR\_BOUTG\_Ingresso\_0106002\_20191022

L'attività di recupero in oggetto non è soggetta ad istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto, la tipologia di attività svolta e le relative modalità di gestione non prevedono il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale sulla base delle informazioni acquisite ed indicate dal gestore.

Viene confermata il proseguimento dell'attività con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

### **Competenze del procedimento amministrativo e della decisione**

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione<sup>6</sup> tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente  
dell'Area Autorizzazione e  
Concessioni Metropolitana <sup>7</sup>  
Dott.ssa Patrizia Vitali  
*(documento firmato digitalmente)*<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 e successive proroghe per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

<sup>7</sup> Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

<sup>8</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**